



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE
COMUNALE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 24 settembre 1987, esecutiva C.R.C. al prot. n. 39174 nella seduta del 24 ottobre 1987, ripubblicata dal 29 ottobre 1987 al 12 novembre 1987.



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CAP. 40050

PROVINCIA DI BOLOGNA

Codice Fiscale 80008210371

Part. IVA 01040830372

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE COMUNALE

- Art. 1** - Il presente regolamento disciplina l'uso del Gonfalone Comunale in conformità alle norme della legge 24 novembre 1925 n. 2264 e successive modificazioni e della circolare del Ministero dell'Interno AA.GG. 27 maggio 1980 n. 1/80.
- Art. 2** - L'uso del Gonfalone Comunale è consentito nelle ricorrenze e nelle festività nazionali in cui è permesso l'uso della bandiera italiana a norma delle leggi vigenti.
L'uso del Gonfalone Comunale è altresì consentito nelle festività e manifestazioni di interesse della comunità locale che per tradizione o consuetudine hanno assunto notevole rilevanza sociale e civile.
E' infine consentito l'uso del Gonfalone nelle cerimonie e nelle manifestazioni commemorative di eventi ed accadimenti storici (episodi bellici, genocidi, delitti di strage) che per la loro rilevanza civile e sociale hanno profondamente colpito e turbato la coscienza dell'intera collettività nazionale.
In circostanze diverse da quelle previste nei commi precedenti, quando sussistano ragioni particolari che potrebbero richiedere l'adesione di questo Comune a manifestazioni locali o nazionali, è in facoltà della G.M., sentiti i capigruppo consiliari, disporre l'uso del Gonfalone.
- Art. 3** - L'invio del Gonfalone ad una delle pubbliche manifestazioni di cui al precedente articolo è inteso a solennizzare e ad avvalorare gli avvenimenti stessi con il suo significato di rappresentanza unitaria di tutta la comunità locale ed altresì di piena adesione morale del civico ente agli scopi della manifestazione.
- Art. 4** - E' vietato l'uso del Gonfalone in manifestazioni chiaramente ispirate a finalità politiche di parte o che comunque non siano espressione degli interessi dell'intera comunità nazionale o locale.
- Art. 5** - La partecipazione di idoneo personale dipendente, unitamente al Gonfalone Comunale, ad una delle manifestazioni di cui all'art. 3, è disposta dal Sindaco il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche partecipare direttamente o per tramite di un suo delegato.
- Art. 6** - Le spese sostenute per la partecipazione saranno rimborsate dall'Economo Comunale a presentazione di regolare nota e secondo il Regolamento per la disciplina di detto servizio.